

(N. 1185-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo
nel periodo della Costituente

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1950 (V. Stampato N. 228)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 5 dicembre 1950

Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 27 giugno 1950, la Camera dei deputati ratificò il decreto legislativo 3 maggio 1949, n. 949, recante « norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali » apportandovi però talune modificazioni ed aggiunte.

Il disegno di legge fu assegnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante alla competente Commissione di ratifica dei decreti legislativi, previo parere della Commissione XI, che fu comunicato il 20 novembre 1950.

Poichè nel frattempo era stata chiesta la discussione in Aula del presente disegno di legge, la Commissione di ratifica lo ha esaminato in sede referente, concordando in massima parte nelle conclusioni dell'elaborato e per spicuo parere della Commissione XI.

I punti principali nei quali le proposte della Commissione si discostano dalle norme approvate dalla Camera sono i seguenti:

1° *Ripartizione del punteggio nei vari concorsi.* La Camera dei deputati, con un articolo nuovo (7-bis) ritenne opportuno di stabilire la ripartizione dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice dei vari concorsi, distribuendoli come segue: a) concorsi per primario: 40 punti per gli esami, 45 punti per il servizio prestato, e 15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche; b) concorsi per aiuto: 65 punti per gli esami, 25 punti per il servizio prestato, 10 punti per titoli e pubblicazioni; c) concorsi per assistenti: 90 punti per gli esami, 10 punti per il servizio prestato. La Vostra Commissione, seguendo in proposito sostanzialmente il parere della XI Commissione, ha ritenuto di assegnare nei concorsi per primario un maggior punteggio, sia agli esami che ai titoli e alle pubblicazioni, mentre ha diminuito da 45 a 30 i punti per il servizio prestato. Nei concorsi per aiuto è stato aumentato da 10 a 15 il punteggio per i titoli e le pubblicazioni, diminuendo di 5 punti il punteggio per gli esami. Tali modificazioni sono state intradotte per dare nel primo caso un maggior rilievo alle prove di esame, e, nel secondo caso, una più ad equa valutazione ai titoli e alle pubblicazioni scientifiche.

2° *Valutazione dei titoli di carriera.* La vostra Commissione ha ritenuto di aggiungere

al testo approvato dalla Camera dei deputati una norma nel penultimo comma dell'articolo 7-ter con la quale si tiene conto della situazione di quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile nei rispettivi concorsi. È apparso equo infatti di stabilire che coloro i quali avevano iniziato la carriera ospedaliera od altri servizi valutabili agli effetti del concorso, e ne erano stati allontanati per persecuzioni politiche o razziali, fossero adeguati alla situazione degli altri colleghi che tali persecuzioni non subirono.

3° *Sanitari assunti in via provvisoria.* In proposito la Commissione ha ritenuto di dovere ripristinare l'articolo 10 del decreto legislativo da ratificare — articolo che la Camera dei deputati soppresse — nella considerazione che, avendo tale norma già spiegato i suoi effetti nei tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, la sua soppressione poteva dar luogo a dubbi di interpretazione per ciò che concerne la situazione di quei sanitari che, in applicazione del menzionato articolo, erano stati già confermati nel posto in via definitiva.

4° *Elevazione dei limiti di età.* Secondo le vigenti disposizioni, i limiti di età del personale sanitario sono raggiunti al 65° anno. L'articolo 13 del decreto da ratificare li elevava a 70 anni. La Camera dei deputati soppresse tale beneficio, allo scopo di tener conto delle necessità di carriera dei giovani.

La vostra Commissione, d'intesa con l'XI, ha ritenuto di adottare una soluzione intermedia, dando facoltà all'Amministrazione di elevare i limiti di età sino al 70° anno, il che consente l'esame delle situazioni caso per caso.

Un animato dibattito si è svolto sia in seno all'XI Commissione che nella Commissione di ratifica a proposito della Presidenza delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto, ed assistente.

L'articolo 4 del decreto da ratificare affidava tale presidenza al Soprintendente sanitario, o al Direttore sanitario di ruolo, o interno dell'ospedale che ha bandito il concorso o, in mancanza, di altro ospedale, in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera. La Camera dei deputati aveva attribuita tale presidenza al Presidente dell'Amministrazione

ospedaliera che bandisce il concorso, o per sua delega, al Soprintendente o al Direttore sanitario dell'ospedale, nella considerazione che per i posti direttivi sanitari di un ospedale non possono restare estranee le valutazioni di indole non strettamente sanitaria da parte dell'Amministrazione ospedaliera, cui compete la responsabilità dell'andamento amministrativo e funzionale dell'istituto. La garanzia per il giudizio tecnico veniva assicurata dagli altri componenti la Commissione, tutti medici, che costituivano quindi la maggioranza della Commissione stessa.

L'XI Commissione espresse il parere, a grande maggioranza, che al Presidente dell'Amministrazione ospedaliera dovesse sì attribuirsi la presidenza dei concorsi, ma con voto meramente consultivo, onde evitare che il suo voto influisse nel giudizio tecnico sulla scelta del candidato.

La vostra Commissione ha invece ritenuto, a maggioranza, di approvare il testo della Camera dei deputati.

Altre modificazioni di minore importanza sono state apportate al testo approvato dalla Camera nell'intento di dare il migliore assetto legislativo a questa importantissima materia dei concorsi per il personale sanitario degli ospedali, la cui opera merita il nostro vivo apprezzamento per l'assistenza che essi prodigano ai degenti e per il contributo che danno all'incessante progresso della scienza medica.

Onorevoli senatori, per i motivi innanzi esposti la Commissione confida che vorrete onorare del vostro suffragio l'unito disegno di legge.

Bosco, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, contenente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali, è ratificato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98, con le seguenti modificazioni e aggiunte:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — *Limiti di applicabilità del decreto.*

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — *Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente.*

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero o universitario, per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di dieci anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non

si avvalgano del medico condotto, è requisito sufficiente avere sei anni di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito sufficiente avere sei anni di laurea per gli ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito una attività sanitaria reale e continuativa di almeno due anni in un ospedale metropolitano o coloniale o in una clinica universitaria.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito sufficiente possedere la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — *Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario*

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di ruolo d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni

degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente.*

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso, o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza;

c) di un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore a VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo;

c) di un professore universitario di ruolo di materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile del l'interno, designato dal prefetto.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5. — *Raggruppamenti di più concorsi*

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Art. 6. — *Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati.*

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7. — *Modalità di svolgimento dei concorsi.*

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurgi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere particolare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis. — *Ripartizione dei punti per i vari concorsi.*

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

40 punti per gli esami;

45 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

65 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

10 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Art. 7-ter. — *Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli.*

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

20 punti per la prova clinica;

10 punti per la prova orale;

10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto

due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

20 punti alla prova orale;

20 punti alla prova pratica.

Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine d'importanza:

1° anni di carriera effettivamente prestati;

2° importanza degli ospedali e istituti presso i quali la carriera si è svolta;

3° numero e valore dei concorsi superati.

Tali criteri di valutazione dovranno essere precisati dalla commissione giudicatrice nella sua riunione preliminare, e, sempre, prima dell'inizio dell'esame specifico dei titoli dei singoli concorrenti.

Analogamente i 15 punti per i titoli scientifici saranno assegnati con criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione.

Nei concorsi, nei quali non è attuabile la prova pratica e in quelli per aiuto e per assistente si seguiranno analoghi criteri.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, e sempre che tali titoli non siano già stati valutati ai sensi del quarto comma del presente articolo.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria.*

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Art. 9. — *Sede dei concorsi.*

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli

ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere, previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'articolo 10 è soppresso.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Art. 11. — *Tasse.*

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

L'articolo 12 è soppresso.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Elevazione dei limiti di età*

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi

contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis. — *Incompatibilità.*

La funzione di primario o di aiuto che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14. — *Disposizioni finali.*

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO LEGISLATIVO

3 MAGGIO 1948, N. 949

Norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

Art. 1.

(Limiti di applicabilità del decreto).

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631, viene provveduto, in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e successivamente prorogati.

Art. 2.

(Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario od aiuto).

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici per primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631 sono i seguenti:

Per i concorsi a primario costituisce requisito sufficiente per l'ammissione possedere non meno di dieci anni di laurea ed avere prestato effettivo servizio in ospedali o in istituti universitari nelle materie del concorso o ad esso affini, rispettivamente:

a) per un periodo di almeno quattro anni per i sanitari di ruolo che abbiano ricoperto il posto di primario a titolo di incarico o di direttore incaricato di istituti universitari;

b) di sei anni per coloro che abbiano ricoperto un posto di ruolo a seguito di concorso regolarmente vinto in qualità di assistente o di aiuto;

c) di otto anni per coloro che abbiano avuto incarichi in detti posti per chiamata senza nessun concorso.

TESTO MODIFICATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Limiti di applicabilità del decreto).

Per l'assunzione del personale sanitario alle dipendenze degli Istituti di cura di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, viene provveduto in deroga temporanea e parziale alle disposizioni di legge o regolamento generale o particolare attualmente in vigore, relative alla materia dei concorsi ed alle nomine, mediante le disposizioni del presente decreto, la cui applicazione è limitata ai concorsi banditi entro l'anno dalla sua pubblicazione, nonchè a quelli banditi anteriormente a detta pubblicazione e non espletati.

Art. 2.

Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente).

I requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera b) degli articoli 47 e 56 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono i seguenti:

Per l'ammissione ai posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero o universitario, per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di dieci anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Limiti di applicabilità del decreto).

Identico.

Art. 2.

(Requisiti di servizio per l'ammissione ai concorsi di primario, aiuto ed assistente).

Identico.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario ospedaliero in ospedali italiani o comunque dipendenti dall'Amministrazione italiana, o universitario; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, come sopra.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità.

Per i concorsi ad aiuto è requisito sufficiente per l'ammissione aver prestato servizio effettivo presso ospedali od istituti universitari rispettivamente per un periodo di due anni se si tratta di servizio in qualità di aiuto incaricato o di assistente di ruolo nominato a seguito di concorso regolarmente vinto; di tre anni se si tratta di servizio in qualità di assistente incaricato; e di quattro anni per il servizio prestato in qualità di volontario o di assistente comunque retribuito.

Agli effetti del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi il servizio di volontariato è valutato nella misura seguente:

1° per l'ammissione al concorso per primario, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di aiuto o di assistente, purchè tale servizio risulti prestato per almeno quattro anni; e per un terzo per coloro che abbiano esplicato le funzioni di assistente incaricato, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno sei anni;

2° per l'ammissione al concorso per aiuto, per la metà nei confronti di coloro che abbiano ricoperto posti di ruolo di assistente, purchè tale servizio sia stato prestato per almeno un anno.

Ai fini del computo dell'effettivo servizio nei confronti del personale di ruolo si applicano le disposizioni in vigore sul trattamento degli impiegati statali di ruolo in caso di richiamo alle armi.

Art. 3.

(Concorsi al posto di direttore sanitario).

I concorsi per sovrintendente, direttore, vice direttore e ispettore sanitario hanno luogo presso gli ospedali rispettivi.

Le commissioni giudicatrici del concorso a predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite nel modo seguente:

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito sufficiente avere sei anni di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito sufficiente avere sei anni di laurea per gli ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicato un'attività sanitaria reale e continuativa di almeno due anni in un ospedale metropolitano o coloniale o in una clinica universitaria.

Per l'ammissione ai posti di aiuto, il requisito riguardante il periodo di servizio effettivamente prestato è ridotto alla metà per i combattenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, per i reduci e gli internati.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito sufficiente possedere la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale.

Art. 3.

(Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario).

I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'amministrazione ospedaliera interessata e sono costituite:

Per l'ammissione ai concorsi a posti di primario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea per ospedali di prima e seconda categoria e quattro anni di laurea per quelli di terza ed avere esplicito un'attività sanitaria reale e continuativa per almeno due anni in un ospedale italiano o comunque dipendente dall'amministrazione italiana o in una clinica universitaria.

Identico.

Per l'ammissione ai posti di assistente è requisito necessario la laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione professionale, nei casi, in cui questa è prescritta dalle leggi vigenti.

Art. 3.

(Concorsi ai posti di sovrintendente e di direttore sanitario).

Identico.

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso;

b) di un medico possibilmente dei ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore di ruolo di igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari e direttori sanitari di ospedale di 1^a categoria, uno dei quali designato dalle organizzazioni professionali interessate;

e) di due rappresentanti della Federazione nazionale dell'Ordine dei medici scelti tra i direttori di ospedali di 1^a categoria e di 2^a categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione dell'interno.

Con deliberazione delle singole amministrazioni ospedaliere viene provveduto all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 43 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente).

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per i posti di primario e di aiuto di cui agli articoli 48, 62 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite nel modo seguente:

a) il sovrintendente sanitario o il direttore sanitario di ruolo o interno dell'ospedale che ha bandito il concorso, o in mancanza, di altro ospedale, in rappresentanza dell'Amministrazione ospedaliera, presidente;

b) tre primari uno almeno dei quali abilitato alla libera docenza, di categoria pari a quella del posto messo a concorso, nominati dall'Amministrazione su terne proposte dalla

a) del presidente dell'amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, di un membro del consiglio d'amministrazione;

b) di un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

c) di un professore universitario di ruolo d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Le amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria ed alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 42 e 45 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 4.

Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente).

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario e di aiuto, di cui agli articoli 48, 62, 75 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso, o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'o-

Identico.

Identico.

e) di un professore universitario ordinario o straordinario d'igiene;

d) di due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine della provincia in cui si bandisce il concorso.

Identico.

Identico.

Art. 4.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di primario, aiuto ed assistente).

Identico.

b) di due primari ospedalieri di ruolo, di materie attinenti o affini al concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella

Federazione dell'ordine dei medici, d'intesa con l'organizzazione nazionale di categoria;

c) un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso;

d) un medico possibilmente appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, designato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui all'articolo 64 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anche esse dalle Amministrazioni ospedaliere e sono costituite:

a) del sovrintendente sanitario, ove esista, o del direttore dell'istituto ospedaliero o di un primario ospedaliero, presidente;

b) di un primario possibilmente di ruolo, oppure di un aiuto di ruolo, ospedalieri designati dall'Ordine dei medici della provincia in cui ha sede l'ospedale, d'intesa con l'organizzazione professionale di categoria;

c) di un professore universitario.

Funziona da segretario nelle commissioni previste dal presente articolo, un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto della provincia.

Le deliberazioni vengono adottate dalle commissioni giudicatrici a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Al fine di mettere in grado l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di provvedere al raggruppamento di più concorsi ai termini dell'articolo 36 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le Amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a

ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza;

c) di un professore universitario di ruolo della materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al VI designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli articoli 64 e 91 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono nominate anch'esse dalla amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) del presidente dell'amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) di un primario ospedaliero di ruolo;

c) di un professore universitario di ruolo di materia attinente al concorso, scelto in una terna proposta dal Ministro della pubblica istruzione.

Funziona da segretario delle commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto.

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Le amministrazioni interessate comunicheranno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La facoltà di raggruppamento dei concorsi prevista dall'articolo 36 del regio decreto

dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

e) di un professore universitario ordinario o straordinario della materia attinente al concorso;

d) di un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore al VII, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Identico.

Identico.

b) di un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) di un professore universitario ordinario o straordinario di materia attinente al concorso.

Identico.

Art. 5.

(Raggruppamenti di più concorsi).

Identico.

mezzo dei prefetti, l'elenco dei posti vacanti che possono essere messi a concorso.

La predetta facoltà può essere esercitata d'iniziativa dell'amministrazione centrale o su richiesta delle Amministrazioni interessate.

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui agli articoli 4 e 5, salvo l'integrazione di quella relativa ai concorsi a primario ed aiuto con un altro componente scelto tra i primari ospedalieri e designato dalla Federazione dei medici, di intesa con l'organizzazione di categoria.

La scelta del presidente e dell'ospedale presso il quale deve svolgersi il concorso, nonché la designazione dei medici ospedalieri chiamati a far parte delle predette commissioni verrà effettuata tenuto conto dell'importanza dei vari enti interessati al concorso e in relazione all'estensione del medesimo ad enti di una o più provincie.

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Gli esami di concorso ai posti di primario, aiuto ed assistente, si svolgono con le modalità previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, salvo le seguenti varianti:

a) negli articoli 49, 50 e 57 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, le prove di cui alle lettere c) e d) sono sostituite da una unica prova orale sulle materie attinenti al concorso. Negli altri casi, è in facoltà della commissione esaminatrice di interrogare, in sostituzione della prova orale di igiene ospedaliera e di profilassi delle malattie infettive, su argomenti riguardanti dette materie;

b) l'esame clinico è compiuto su infermi estratti a sorte al momento delle prove di esame. Gli esami di cui alla lettera b) degli articoli 49, 50 e 51 sono compiuti su due infermi

30 settembre 1938, n. 1631, potrà essere esercitata dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica soltanto su richiesta dell'amministrazione ospedaliera interessata, comunicata — tramite la competente prefettura — entro il termine di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 6.

(Commissioni giudicatrici dei concorsi raggruppati).

Nel caso di più concorsi raggruppati ai sensi dell'articolo precedente, resta invariata la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 4.

Quando il raggruppamento abbia carattere provinciale la sede del concorso sarà presso l'ospedale della città capoluogo di provincia.

In questo caso il presidente della commissione è quello designato dalle amministrazioni che chiedono il raggruppamento.

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Gli esami di concorso ai posti di primario consteranno delle seguenti prove:

a) esame clinico di due infermi estratti a sorte al momento della prova con dissertazione scritta sulla diagnosi, prognosi e terapia, con esecuzione delle eventuali ricerche di laboratorio;

b) esame orale di cultura generale in rapporto ai casi clinici osservati e sempre attinente alla materia che riguarda il posto messo a concorso;

c) prova pratica di anatomia patologica per i primari medici e di medicina operatoria per i primari chirurghi.

Per gli esami di specialità la scelta dei malati per le prove di esame dovrà avere parti-

Art. 6.

*(Commissioni giudicatrici dei concorsi
raggruppati).*

Identico.

Art. 7.

(Modalità di svolgimento dei concorsi).

Identico.

c) prova pratica di anatomia patologica
per i primari medici e di operazione sul cada-
vere per i primari chirurgi.

Identico.

estratti a sorte con dissertazione scritta concernente la diagnosi, la prognosi e la cura;

c) le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario, di aiuto e di assistente stabiliscono prima dell'inizio delle operazioni i criteri per il punteggio e la valutazione dei titoli, dando la prevalenza alle prove di esame, alle quali dovrà essere riservato un numero di voti superiori alla metà di quelli di cui dispone la commissione.

colare attinenza con la specialità messa a concorso.

Per le specialità nelle quali non è attuabile la prova clinica, gli esami consteranno di una prova orale nella materia attinente al concorso e di una prova pratica con dissertazione scritta.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto si svolgono con le medesime modalità dei posti di primario. Per i posti di assistente gli esami si svolgeranno secondo le modalità di cui all'articolo 65 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Art. 7-bis (nuovo).

(Ripartizione dei punti per i vari concorsi)

La commissione giudicatrice del concorso dispone di 100 punti che sono così ripartiti in relazione ai vari concorsi:

a) *Concorsi per primario:*

40 punti per gli esami;

45 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

15 punti per titoli e pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

65 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

10 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

c) *Concorsi per assistenti:*

90 punti per gli esami;

10 punti per il servizio prestato dal concorrente e per titoli e pubblicazioni scientifiche.

Identico.

Identico.

(Art. 7-bis (nuovo).

(Ripartizione dei punti per i vari concorsi).

Identico.

a) *Concorsi per primario:*

50 punti per gli esami;

30 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie;

20 punti per titoli e le pubblicazioni scientifiche.

b) *Concorsi per aiuto:*

60 punti per gli esami;

25 punti per il servizio prestato dai concorrenti negli ospedali e nelle cliniche universitarie od in altro servizio sanitario;

15 punti per i titoli e le pubblicazioni scientifiche.

Identico.

Art. 7-ter (nuovo).

(Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli).

Nei concorsi a posti di primario l'assegnazione del punteggio per esami è stabilita come segue:

- 20 punti per la prova clinica;
- 10 punti per la prova orale;
- 10 punti per la prova integrativa.

Nei concorsi in cui si effettueranno soltanto due prove, secondo quanto previsto nell'articolo 7, il punteggio sarà attribuito in:

- 20 punti alla prova orale;
- 20 punti alla prova pratica.

Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine d'importanza:

- 1° anni di carriera effettivamente prestati;
- 2° importanza degli ospedali e istituti presso i quali la carriera si è svolta;
- 3° numero e valore dei concorsi superati.

Tali criteri di valutazione dovranno essere precisati dalla commissione giudicatrice nella sua riunione preliminare, e, sempre, prima dell'inizio dell'esame specifico dei titoli dei singoli concorrenti.

Analogamente i 15 punti per i titoli scientifici saranno assegnati con criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione.

Nei concorsi, nei quali non è attuabile la prova pratica e in quelli per aiuto e per assistente si seguiranno analoghi criteri.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, e sempre che tali titoli non siano già stati valutati ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 7-ter (nuovo).

(Criteri di assegnazione del punteggio e valutazione dei titoli).

Identico.

30 punti per la prova clinica;
10 punti per la prova orale;
10 punti per la prova integrativa.

Identico.

25 punti alla prova orale;
25 punti alla prova pratica.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Ai fini della valutazione come titolo di carriera del servizio prestato in qualità di ufficiale medico e di medico partigiano addetti agli ospedali, infermerie e reparti, durante le guerre nazionali, anche per il periodo di prigionia o di internamento, potrà essere attribuita una valutazione non superiore al 10 per cento, tenuto conto degli incarichi ricevuti e del servizio effettivamente prestato, specie per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera.

Eguale valutazione potrà essere fatta per quei concorrenti che, per effetto di persecuzioni politiche o razziali, siano stati posti nella impossibilità di continuare il servizio valutabile a norma dell'articolo precedente.

Le disposizioni del due precedenti commi non si applicano se detti titoli siano già stati valutati.

Art. 8.

(*Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria*).

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina delle commissioni esaminatrici, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 5, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

Art. 9.

(*Sede dei concorsi*).

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso le amministrazioni interessate.

Art. 10.

(*Sanitari assunti in via provvisoria*).

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del soprintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata, in vigore del presente decreto.

Art. 8.

(*Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria*).

Le disposizioni del presente decreto relative alla nomina della commissione esaminatrice, alla facoltà di raggruppamento prevista dall'articolo 6, allo svolgimento delle prove di esame, si applicano anche agli ospedali di 3ª categoria.

Art. 9.

(*Sede dei concorsi*).

I concorsi per il personale sanitario di qualsiasi grado e categoria si svolgono presso gli ospedali interessati, purchè siano convenientemente attrezzati ed offrano un numero sufficiente di malati tra i quali scegliere quelli che possono essere oggetto della prova di esami, salvo quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 6.

In caso contrario, gli esami si svolgeranno in un diverso e più efficiente ospedale che sarà scelto dalle amministrazioni ospedaliere previa approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 10.

Soppresso.

Art. 8.

(*Concorsi per sanitari di ospedali di 3^a categoria*).

Identico.

Art. 9.

(*Sede dei concorsi*).

Identico.

Art. 10.

(*Sanitari assunti in via provvisoria*).

I primari, gli aiuti e gli assistenti, assunti in via provvisoria, che prestino effettivo servizio, da almeno un biennio se assistenti ed aiuti, da almeno un triennio se primari, e che abbiano conseguito l'idoneità in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami e non anteriormente al 1936 presso lo stesso ospedale o presso altro ospedale della medesima categoria cui appartiene quello nel quale prestano servizio, possono essere confermati nel posto in via definitiva, con provvedimento delle amministrazioni, su parere favorevole del soprintendente o del direttore sanitario dell'ospedale o di chi ne fa le veci, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto 3 maggio 1948, n. 949.

Art. 11.

(Tasse)

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previsti dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di venti volte.

Art. 12.

(Componenti delle commissioni nominati dagli Ordini o appartenenti ad amministrazioni pubbliche).

I componenti delle commissioni giudicatrici previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non modificate dalle precedenti norme, i quali ai sensi dell'articolo 100 avrebbero dovuto essere nominati dai soppressi sindacati nazionali di categoria, sono, invece, nominati dai presidenti degli ordini professionali cui si riferisce il concorso.

Gli appartenenti all'Amministrazione civile dell'interno ed ai ruoli della Sanità pubblica facenti parte delle predette commissioni possono partecipare alle commissioni stesse anche se di grado inferiore a quelli previsti nelle disposizioni del cennato decreto.

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di questo.

I limiti di età previsti dall'articolo 98 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevati di otto anni.

I limiti di età per la permanenza in servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto predetto per i sanitari che hanno acquistato la stabilità sono elevati fino al raggiungimento del 70° anno di età.

Le ostetriche-capo possono rimanere in servizio fino al 55° anno di età.

Art. 11.

(Tasse).

Le tasse a carico dei candidati che partecipano ai concorsi previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, sono elevate di 20 volte.

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

(Elevazione dei limiti di età).

Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso.

Art. 11.

(*Tasse*).

Identico.

Art. 12.

Soppresso.

Art. 13.

(*Elevazione dei limiti di età*).

Identico.

L'amministrazione ospedaliera ha facoltà di mantenere in servizio fino al raggiungimento del 70° anno di età il sanitario che ha acquistato la stabilità.

L'amministrazione ospedaliera ha altresì facoltà di mantenere in servizio fino al 55° anno di età le ostetriche-capo.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

Le amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre i centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Il Presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13-bis (nuovo)

(Incompatibilità).

La funzione di primario o di aiuto che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto restano in vigore le norme vigenti.

L'inquadramento del personale vincitore dei concorsi di cui al presente decreto avviene indipendentemente dalla revisione dei regolamenti interni e dei singoli ospedali, previsto dagli articoli 95 e seguenti del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Le Amministrazioni ospedaliere sono tenute a bandire i concorsi per i posti vacanti e per i posti in atto ricoperti da incaricati non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di ratifica del presente decreto.

Art. 15.

Identico.

Art. 13-bis (nuovo).

(Incompatibilità).

La funzione di primario, di aiuto o di assistente che si esercita in un ospedale di prima, seconda o terza categoria, è incompatibile con analoga funzione in altro ospedale.

Art. 14.

(Disposizioni finali).

Identico.

Art. 15.

Identico.